

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4768

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA,
COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta pomeridiana del 5 aprile 1990 (Stampato n. 387)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**FONTANA ELIO, VETTORI, ALIVERTI, CASSOLA, MANCIA,
PETRARA, CITARISTI, REBECCHINI, CAPPELLI, PEZZULLO,
FOGU, PERUGINI, AMABILE, PAGANI, FASSINO, BAIARDI,
GALEOTTI, CONSOLI, D'AMELIO**

Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 aprile 1990*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Natura dell'ente).

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. L'ente provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero e opera anche attraverso l'erogazione di servizi a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche nazionali, tenendo conto delle disposizioni della Comunità economica europea nonché degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 2.

(Statuto dell'ente).

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo è dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento in coerenza con le disposizioni della presente legge, tenendo conto delle sue specifiche esigenze di funzionalità. A tal fine lo statuto può prevedere che l'ente, previo parere del Ministro del turismo e dello spettacolo, promuova congiuntamente alle regioni o ad altri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di società di promozione turistica o vi partecipi, nel rispetto delle proprie finalità e competenze.

2. Lo statuto dell'ente è adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dall'assemblea ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

3. Ove lo statuto non venga adottato dal consiglio di amministrazione entro il termine indicato nel comma 2, il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina tre commissari i quali provvedono entro sei mesi.

ART. 3.

(Funzioni).

1. L'ente persegue le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217, adottando le iniziative necessarie a far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali, con particolare riferimento ai beni culturali e ambientali. In particolare l'ente:

a) promuove e attua, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 della presente legge, il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto disposto dall'articolo 5, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi attraverso finanziamenti pubblici;

b) sostiene, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attività di imprese e altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani;

c) cura e promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale, concernente il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati al Ministro del turismo e dello spettacolo e redigendo, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), apposito rapporto annuale;

d) sostiene attraverso la propria struttura l'attività di enti, imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;

e) realizza all'estero e in Italia, in base a direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;

f) raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge;

g) promuove e, se necessario, cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero;

h) fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato, regioni, enti, imprese e organismi pubblici e privati.

ART. 4.

(Attività).

1. Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 3, l'ente:

a) realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica generale anche stipulando convenzioni con enti, imprese e altri organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, nonché con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;

b) partecipa allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale in base a direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo ovvero per conto di enti, imprese e organismi pubblici e privati.

ART. 5.

(Uffici all'estero).

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero l'ente opera attraverso propri uffici riferibili a una o più aree geografiche omogenee. L'organizzazione degli uffici all'estero è disciplinata dal regolamento dei servizi.

2. Il personale preposto agli uffici di cui al comma 1 presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una documentata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

ART. 6.

(Rapporti con le regioni).

1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni si avvalgono delle strutture dell'ente per la promozione, nei paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, delle iniziative e attività turistiche proprie nonché per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali.

2. Per la promozione turistica nei paesi della Comunità economica europea le regioni, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano nei programmi le iniziative che intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'ente, dandone tempestiva comunicazione all'ente medesimo che provvederà a coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi esecutivi.

3. Le iniziative autonomamente assunte dalle regioni sono attuate previa intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 7.

(Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione).

1. L'ente elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il programma promozionale nazionale di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria attività e la previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area.

2. Nella predisposizione del programma promozionale triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al trenta per cento, è riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le Regioni intendono realizzare congiuntamente all'ente.

3. L'ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2, in base a criteri predeterminati che tengano conto della coerenza dell'intervento proposto con le direttive generali dettate dal piano e degli effetti che la realizzazione del medesimo potrà avere sugli obiettivi prefissati.

4. Il programma promozionale triennale è attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 30 marzo dell'anno precedente al quale si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono definite le modalità di attuazione delle singole iniziative.

5. Il programma promozionale triennale e i programmi esecutivi annuali sono inviati per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, entro 30 giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione. Il Ministro formula eventuali osservazioni entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento: trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni il programma si intende approvato.

ART. 8.

(Organi).

1. Sono organi dell'ente:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori.

ART. 9.

(Assemblea).

1. L'assemblea dell'ente è composta:

- a) dal presidente dell'ente;
- b) dal presidente di ciascuna delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano o da un suo delegato;
- c) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dei trasporti e dei beni culturali e ambientali, designati dai rispettivi Ministri e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- e) da dodici esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di cui sei designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, due dalle organizzazioni delle imprese cooperative, tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dalle organizzazioni più rappresentative degli operatori dell'agriturismo;
- f) da sette rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dall'Alitalia, dall'Automobil club d'Italia (ACI), dalla Compagnia italiana turismo (CIT), dall'Associazione nazionale dei comuni

italiani (ANCI), dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM) e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

g) da un rappresentante del personale dell'ente.

2. Qualora la designazione dei componenti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato e, in sede di prima attuazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, l'assemblea si intende validamente costituita con i componenti d'ufficio e quelli già nominati.

3. L'assemblea dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina del presidente.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà dei componenti e, in seconda convocazione, allorché sia presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 10.

(Competenze dell'assemblea).

1. L'assemblea:

a) delibera lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'ente, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'attività e l'organizzazione degli uffici;

b) delibera il bilancio preventivo, e le eventuali variazioni, entro il 30 novembre di ogni anno;

c) delibera il conto consuntivo, corredato della relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;

d) designa sei componenti del consiglio di amministrazione, di cui tre rappresentanti delle regioni, due rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali

del settore turistico e un rappresentante delle imprese cooperative, nonché il vice presidente.

2. Gli atti di cui alle lettere *b*) e *c*), trasmessi ad entrambi i Ministeri, sono approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. In caso di mancata deliberazione degli atti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, in sede di seconda convocazione il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca una ulteriore seduta dell'assemblea. Qualora anche in tale seduta l'assemblea non deliberi i predetti atti, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario *ad acta* affinché provveda.

ART. 11.

(*Il presidente*).

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

4. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo statuto, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione previsti all'articolo 12, comma 3, lettere *g*) ed *l*). I provvedimenti adottati dal presidente vengono comunque sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

5. Nel caso di assenza o impedimento del presidente questi è sostituito dal vice presidente.

ART. 12.

(Composizione e competenze del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione dell'ente è composto dal presidente, dal vice presidente e da altri sette componenti.

2. Il vice presidente e i componenti del consiglio di amministrazione, designati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *d*), sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, unitamente a un rappresentante del Dicastero.

3. Il consiglio di amministrazione:

a) predispone il bilancio preventivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) predispone il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;

c) predispone la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale;

d) delibera il regolamento dei servizi dell'ente, il regolamento organico per il personale e il regolamento amministrativo-contabile;

e) delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere;

f) delibera i programmi promozionali e quelli esecutivi di cui all'articolo 7;

g) delibera in materia di liti attive e passive nonché sull'accettazione di lasciti e donazioni;

h) delibera, ove l'ente sia temporaneamente carente della necessaria professionalità, sull'affidamento di incarichi per specifiche attività a soggetti, estranei all'ente, particolarmente qualificati. Gli incarichi sono a tempo determinato, rinnovabili per non più di due volte consecutive e sono disciplinati dal diritto privato:

i) nomina il direttore generale;

l) adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 7 nonché quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa dell'ente.

4. Il regolamento organico per il personale, nonché le delibere di cui alla lettera e) del comma 3, sono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica; il regolamento dei servizi dell'ente è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro; le delibere di cui alla lettera h) del medesimo comma 3, sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro del turismo e dello spettacolo e, per conoscenza, al Ministro del tesoro.

ART. 13.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione).

1. In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il corretto funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria dell'ente ovvero per ripetute inosservanze degli indirizzi governativi, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. L'efficienza economico-finanziaria è comunque da ritenere compromessa quando per due anni consecutivi l'ente denunci a consuntivo un disavanzo.

3. Con il decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione si provvede alla nomina di un amministratore straordinario, al quale sono attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Entro i tre mesi successivi alla nomina l'amministratore straordinario

predispone un piano per il riassorbimento del disavanzo e convoca l'assemblea per gli adempimenti di sua competenza.

ART. 14.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) un dirigente generale fuori ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, che lo presiede;

b) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

2. I revisori supplenti sono nominati con la procedura di cui al comma 1.

3. I revisori esercitano il mandato anche individualmente e assistono alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

4. I revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

5. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente al Ministro del turismo e dello spettacolo, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; può eseguire, riferendone al Ministro, verifiche sull'attuazione di singole iniziative.

ART. 15.

*(Emolumenti per i componenti
degli organi collegiali).*

1. Al presidente e al vice presidente del consiglio di amministrazione dell'ente spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. I compensi degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché i gettoni di presenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 16.

*(Esecutività delle deliberazioni.
Vigilanza del Ministro).*

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

2. Il presidente trasmette al Ministro del turismo e dello spettacolo gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla loro adozione: il Ministro ha facoltà di sospenderne l'esecutività in attesa che l'ente conformi le proprie decisioni agli eventuali rilievi formulati.

ART. 17.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale è scelto dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'ente: è assunto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

2. Il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore generale

sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera è approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica.

3. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo e funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa dell'ente ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.

4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reinserimento, anche in soprannumero, nel ruolo di provenienza, con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della nomina.

ART. 18.

*(Esercizio finanziario
e finanziamento dell'ente).*

1. L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'ente provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

a) contributi dello Stato;

b) contributi di amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;

c) proventi dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi;

d) entrate diverse.

3. La misura del contributo statale viene determinata con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

ART. 19.

(Regolamento amministrativo-contabile e conto consuntivo).

1. L'ente è dotato di autonomia contabile e di gestione. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il regolamento amministrativo-contabile dell'ente, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tener conto delle peculiari esigenze dell'ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. I contratti posti in essere dall'ente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati in base al diritto privato.

4. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo viene predisposta, a cura del consiglio di amministrazione, una relazione in cui siano evidenziati, per singoli progetti, gli interventi attuativi del programma triennale. Il conto consuntivo e la relazione, deliberati dall'assemblea, sono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione e, per conoscenza, al Ministro del tesoro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 20.

(Disposizioni riguardanti il personale).

1. Al personale dell'ente si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 marzo

1983, n. 93, e 11 febbraio 1980, n. 26, nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e l'impiego di personale particolarmente qualificato sotto il profilo tecnico-professionale, non reperibile nel paese ove ha sede l'ufficio, l'ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno tre anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento economico è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio.

3. L'ente provvede al richiamo in Italia del personale, diverso da quello di cui al comma 2, attualmente in servizio all'estero, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle esigenze dei singoli uffici e dell'anzianità di permanenza all'estero dei dipendenti.

4. Per il personale destinato agli uffici all'estero successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dell'indennità di servizio viene determinata in sede di contrattazione collettiva in misura non superiore al 75 per cento della indennità di servizio percepita dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il personale già in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene fino al suo rientro in Italia il più favorevole trattamento economico di servizio all'estero attualmente percepito, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi.

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del capitolo 1563 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1990 (e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi), all'uopo ritenendosi contestualmente abrogata la precedente autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge 14 novembre 1981, n. 648.

ART. 22.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 23.

(Disposizione transitoria).

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, si provvede alla ricostituzione degli organi dell'ente, restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti.

2. La prima riunione dell'assemblea è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta da un rappresentante del Ministro.

ART. 24.

*(Abrogazione della legge
14 novembre 1981, n. 648).*

1. La legge 14 novembre 1981, n. 648, è abrogata.